

**ORDO VIDUARUM
GRUPPO PER IL COLLEGAMENTO NAZIONALE**

**LINEE GUIDA
PER GLI *ORDO VIDUARUM* DELLE DIOCESI
CHE SONO IN ITALIA**

Roma 02 giugno 2023

Lettera di Presentazione

di Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo Emerito di Bari-Bitonto

*Ai Vescovi, ai Delegati, agli Assistenti
alle Responsabili degli Ordo Viduarum diocesani
al Gruppo per il Collegamento Nazionale*

Carissimi/e,

nel rivolgermi un cordiale, deferente saluto, mi presento come Vescovo, designato il 18 gennaio 2023 dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, quale suo Referente, allo scopo di accompagnare le esperienze dei vari Gruppi dell'*Ordo Viduarum* diocesani.

Il servizio richiestomi, in dialogo con la Santa Sede, tende a conoscere più approfonditamente le esperienze degli *Ordo Viduarum* diocesani, condividendole con la Presidenza CEI.

Esprimo vivo apprezzamento per il lavoro collegiale che ho finora condiviso con il *Gruppo per il Collegamento Nazionale*, insieme a Mons. Guerino Di Tora e p. Agostino Montan.

Le **Linee Guida** che vi vengono inviate saranno esaminate, in una sorta di partecipazione sinodale, da parte di tutte le Sorelle, per giungere, dopo la consultazione a livello locale, all'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale del prossimo anno.

Lo Spirito del Signore ci guidi. Assicuro la mia preghiera e la mia benedizione.
31 maggio 2023 – memoria di Maria Madre della Chiesa.

+ Francesco Cacucci
Arcivescovo Emerito di Bari-Bitonto

ORDO VIDUARUM GRUPPO PER IL COLLEGAMENTO NAZIONALE

LINEE GUIDA

PER GLI *ORDO VIDUARUM* DELLE DIOCESI CHE SONO IN ITALIA

Premessa – Le presenti LINEE GUIDA contengono gli elementi caratteristici di un *Ordo Viduarum* diocesano. Sono state elaborate assumendo come base i documenti normativi già presenti nelle Diocesi, variamente denominati (*Statuti, Regolamenti, Lineamenti*, ecc.), comparandoli tra loro e giungendo a tracciare i tratti basilari di un *Ordo Viduarum* che intenda darsi una precisa identità nella comunione. Ogni *Ordo Viduarum* diocesano è invitato a confrontarsi con le LINEE GUIDA, a riflettere sulle proposte in esse contenute e valorizzarle, nella specificità di ogni singola Diocesi. Convergere su un testo unitario significa rendere visibile la *comunione* che unisce i diversi *Ordo Viduarum* tra loro, aprirsi all'incontro, al dialogo, all'ascolto e all'aiuto reciproco per vivere la sinodalità nella Chiesa (cfr. FRANCESCO, *Lettera a tutti i consacrati in occasione dell'Anno della Vita Consacrata*, 21 novembre 2014, II, 3). Siamo dell'avviso che il testo che nascerà dal confronto tra le LINEE GUIDA e i propri testi normativi diocesani, metterà meglio in luce le specificità diocesane e insieme promuoverà e custodirà, come vero tesoro, la comunione tra gli *Ordo Viduarum* presenti nelle Chiese che sono in Italia. Segnaliamo una scadenza importante: **entro il 30 novembre 2023, meglio se anche prima, attendiamo le vostre possibili osservazioni, aggiunte, modifiche ecc. che vorrete fare alle LINEE GUIDA a partire dalla realtà diocesana.** Saranno valorizzate per la formulazione del testo che sarà sottoposto all'Assemblea nazionale dell'*Ordo Viduarum* per l'approvazione definitiva.

Auguriamo buon lavoro.

Roma 2 giugno 2023

Sorelle

Gruppo per il collegamento nazionale

Eleonora Foggiato – Franca Orilieri (Nord)

Anna Curzi – Angela Trigiani (Centro)

Marilena De Pietro – Eleonora Morelli (Sud)

Anna Maria Fontana (Per le Isole)

I

PRINCIPI GENERALI

Identità dell'Ordo Viduarum

Art.1 - L'*Ordo Viduarum* – *Ordine delle vedove* (abbr. *OVD*) - è una forma di vita ecclesiale nota nella Chiesa antica e strutturata fin dai tempi apostolici (cfr. *1Tim* 5,3-16;10; *1Cor* 7,8), che dopo il concilio Vaticano II è tornata a essere praticata nelle Chiese particolari con l'approvazione dei Vescovi diocesani. Pur non avendo ancora ricevuto da parte della Sede Apostolica un riconoscimento nel diritto della Chiesa universale, si presenta come una realtà ecclesiale viva e solida, con una specifica ispirazione carismatica, attraverso la quale è stata re-istituita di fatto una delle forme più antiche di consacrazione.

Art.2 - L'*Ordo Viduarum* è composto dalle vedove consacrate a Dio dal Vescovo diocesano secondo il Rito da lui approvato. Le vedove, attratte da Dio Padre nel suo eterno disegno di amore, ricevono dallo Spirito Santo il dono di una speciale vocazione di sequela del Signore mediante il *santo proposito* di “castità perpetua quale segno del Regno di Dio” (VC 7). In virtù della fede, della grazia battesimale e nuziale, del dono specifico della vedovanza e dei doni personali, le vedove chiamate alla consacrazione nell'*Ordo Viduarum*, seguono Cristo profondamente unite a lui, partecipando alla sua vita nuova per l'azione dello Spirito Santo. Vera discepola di Gesù, la vedova consacrata è anche figura della Chiesa.

Art.3 - L'appartenenza ad uno stesso *Ordo Viduarum* diocesano, sta all'origine del forte vincolo di comunione che sussiste tra tutte le vedove consacrate presenti nella diocesi. Tale vincolo si esprime in uno stile sinodale di comunione e di corresponsabilità, che valorizza il dialogo, l'esercizio del discernimento personale e comunitario per giungere a scelte condivise riguardanti principalmente la dimensione spirituale, la formazione delle aspiranti e la formazione permanente. Da questo legame di comunione sorge nella Diocesi il “servizio di comunione”, organismo ordinato a favorire tra le vedove consacrate la conoscenza reciproca e il collegamento stabile tra di loro.

Art.4 - Analogamente nei raggruppamenti di Chiese particolari, cioè nell'ambito delle Regioni ecclesiastiche e in ambito nazionale, in organica intesa con le rispettive conferenze episcopali, le vedove consacrate possono dar vita a iniziative condivise e, se le circostanze lo suggeriscono, all'istituzione di un “servizio di comunione” stabile come, per esempio, un *Collegamento interdiocesano* o un *Collegamento nazionale* che faciliti lo scambio delle esperienze vissute nelle Diocesi di appartenenza, l'approfondimento di tematiche di interesse comune.

***Ordo Viduarum* diocesano e nazionale: i servizi di comunione per il collegamento**

Art.5 - Nelle singole diocesi, tenendo conto del numero delle vedove consacrate e delle concrete circostanze, può essere istituito un *Gruppo per il collegamento diocesano*, con attenzione a promuovere uno stile di comunione e sinodale. Il Vescovo, d'intesa con le consacrate e valorizzando le presenti LINEE GUIDA, ne delinea i compiti, le modalità di costituzione e di funzionamento. Spetta al *Gruppo per il collegamento diocesano* promuovere e organizzare iniziative comuni, come l'assemblea diocesana, proporre attività e studi in ordine ai percorsi formativi, sollecitare e sostenere iniziative apostoliche in sintonia con i progetti diocesani.

Art.6 - A livello nazionale, il servizio di comunione è denominato *Gruppo per il collegamento nazionale*.

Art.7 - Il *Gruppo per il collegamento nazionale* ha lo scopo di favorire lo scambio, il confronto, la testimonianza tra le consacrate ai diversi livelli, come pure promuovere e organizzare iniziative comuni, come l'assemblea nazionale, gruppi o commissioni per incontri, iniziative, attività o studi di interesse comune, come la proposta di contenuti e metodi sempre più adeguati in ordine ai percorsi formativi in tutte le loro fasi.

II

LINEE GUIDA PER GLI *ORDO VIDUARUM* DELLE DIOCESI CHE SONO IN ITALIA

Istituzione

Art.8 - Con decreto del Vescovo (Arciv.) diocesano Mons., protocollo n. in data è istituito nella Diocesi di *l'ORDO VIDUARUM*, al quale appartengono le vedove consacrate che intendono vivere nello stato di vita vedovile «mediante il santo proposito di castità perpetua quale segno del regno di Dio» e «consacrano la loro condizione per dedicarsi alla preghiera e al servizio della Chiesa» (*Vita consecrata*, 7).

Natura e fine dell'*Ordo Viduarum*

Art. 9 - § 1. *L'Ordo Viduarum* è formato dalle vedove che emettono liberamente, in forma definitiva, il proposito di permanere per sempre nella condizione vedovile e che, mediante il Rito liturgico di consacrazione, vengono consacrate per aderire ad una forma di vita nella quale vivere più profondamente la consacrazione battesimale, la confermazione, come pure la vocazione coniugale, come «partecipazione al mistero dell'unità e dell'amore fecondo tra Cristo e la Chiesa» (LG 11), acquisendo così una peculiare identità nella Chiesa.

§ 2.- La morte del marito, vissuta come prova nella fede, è per la vedova una chiamata di Dio, una vera e propria vocazione ad appartenere a Lui senza condizioni e senza riserve. La vedova vive così già adesso, come annuncio e profezia, l'appartenenza a quel Regno dove il marito l'ha preceduta e dove si ricomporranno tutti gli affetti terreni. La vedova consacrata diventa segno della fedeltà di Dio, testimoniando il valore perenne dell'amore suggellato dal sacramento delle nozze come segno di alleanza tra Dio e l'umanità, alleanza che vince ogni cosa, anche la morte, grazie alla risurrezione di Cristo. La scelta della consacrazione vedovile non sottrae la vedova all'impegno di continuare nella fedeltà la cura della famiglia, dei figli e dei nipoti.

Responsabilità del Vescovo diocesano

Art.10 – È compito del Vescovo diocesano accogliere come dono dello Spirito le vedove che aspirano a ricevere la consacrazione nell'*Ordo Viduarum*, confermarle nel cammino della fede e come pastore averne cura e sollecitudine. A lui spetta stabilire le modalità con cui svolgere un adeguato percorso di formazione e portare a compimento il discernimento vocazionale con l'ammissione alla celebrazione del Rito liturgico di consacrazione, di cui è ministro ordinario. Curi che le consacrazioni siano annotate in un apposito libro da custodire presso la curia diocesana.

Il Delegato del Vescovo

Art.11 - Per assicurare la necessaria cura pastorale all'*Ordo Viduarum*, il Vescovo può nominare un suo Delegato scelto preferibilmente nel presbiterio diocesano, definendo gli ambiti del suo incarico e i suoi specifici compiti, in rapporto allo stesso Vescovo, al Vicario episcopale per la Vita Consacrata, laddove questi sia presente e al *Gruppo per il collegamento diocesano* dell'*Ordo Viduarum*. Il Delegato e gli eventuali suoi collaboratori non istituiranno con le aspiranti, le candidate e le consacrate un rapporto di accompagnamento spirituale. Per tale servizio, il Vescovo diocesano può nominare, se opportuno, uno o più Assistenti spirituali, salva sempre la libertà di ciascuna vedova di scegliere un proprio direttore/accompagnatore spirituale e confessore.

Condizioni per l'ammissione

Art.12 - §1. Per essere ammessa al Rito di consacrazione ed essere così iscritta all'*Ordo Viduarum*, la vedova che intende consacrarsi al Signore deve dimostrare di possedere i seguenti necessari requisiti:

- 1) essere stata unita nel sacramento del matrimonio fino alla morte dello sposo. Sono escluse dall'appartenenza formale all'*Ordo Viduarum* le persone che hanno contratto matrimonio solo civile o che non hanno celebrato il sacramento del matrimonio;
- 2) aver ricevuto i sacramenti del battesimo, della confermazione e del matrimonio sacramentalmente valido, sciolto per la morte del coniuge (can.1141C.I.C.);
- 3) essere animata da retta intenzione, godere una buona stima, essere di costumi irreprensibili;
- 4) aver manifestato al Vescovo diocesano il desiderio di intraprendere il cammino verso la consacrazione e averne ricevuto il parere positivo. Il proposito deve essere espresso formalmente in una domanda scritta rivolta al Vescovo, accompagnata dalla lettera del proprio parroco o di un altro Sacerdote conosciuto dal Vescovo, che attesti che la candidata è persona di fede provata, prudentemente sollecita della cura della famiglia, che partecipa in modo attivo

e proficuo alla vita ecclesiale e che è disponibile, secondo il dono di grazia ricevuto, a collaborare all'attività della comunità ecclesiale. La lettera del parroco o di altro sacerdote verrà data al Delegato che provvederà a consegnarla al Vescovo, unitamente alla domanda scritta dalla vedova;

- 5) aver conseguito un'adeguata preparazione secondo quanto stabilito nei *Lineamenti di formazione* della propria Diocesi e un preciso orientamento della propria vita spirituale nell'arco di almeno un triennio;

§2. L'età richiesta per l'ammissione nell'*Ordo Viduarum* è di 45 (50, 60, ...) anni compiuti unitamente al decorso di un congruo tempo (numero di anni) dalla morte del coniuge. In casi particolari, tenendo conto del cammino spirituale e della maturità della persona, il Vescovo diocesano potrà ammettere vedove che non abbiano ancora raggiunto l'età richiesta.

Itinerario per una formazione integrale

Art.13 - §1. La formazione delle vedove, sia quelle che desiderano essere consacrate, sia quelle consacrate, deve accendere in esse il desiderio di una unione sempre più profonda con il Signore Gesù, in un cammino spirituale, intellettuale, umano e culturale. L'itinerario formativo, attento alla ricettività dei membri, dovrà motivare e fondare in loro la volontà di sequela di Cristo sia nel progettare un itinerario di seria preparazione alla consacrazione, sia nel tenere vivo il proposito dopo la consacrazione. Ogni *Ordo Viduarum* diocesano, in collaborazione con il Vescovo e il Delegato, appronterà un progetto formativo condiviso.

- 1) La formazione – sia iniziale sia permanente – prevederà incontri periodici almeno mensili.
- 2) Durante il cammino formativo iniziale, la persona sarà accompagnata a compiere un attento discernimento sulla propria vocazione a seguire Cristo nell'*Ordo Viduarum*. Questo favorirà anche quanti sono coinvolti nell'accompagnamento delle vedove ad instaurare un rapporto di rispetto e di fiducia, che ponga le basi per una conoscenza approfondita della sua storia personale, del modo in cui è giunta a interrogarsi circa questa forma di vita consacrata e della sua situazione attuale. Alle vedove saranno illustrati degli impegni spirituali da assumere per poter sostenere, guidare e nutrire la propria vita.
- 3) Negli incontri periodici, le vedove saranno aiutate ad approfondire la conoscenza della forma di vita delle vedove nel tempo apostolico e patristico, la rifioritura dell'*Ordo Viduarum* dopo il Concilio Vaticano II, la presenza di vedove sante nella storia della Chiesa. Saranno perseveranti nell'ascolto della Parola di Dio, nella celebrazione liturgica in specie eucaristica. Piene di amore per la Chiesa di Cristo, sotto la guida del Vescovo o del Delegato, tenendo presenti i programmi della Diocesi, cureranno il proprio servizio ecclesiale negli ambiti rispettivi di presenza (famiglia, parrocchia, Diocesi, società

civile), con una particolare attenzione agli ultimi, alle “periferie” e al ministero della consolazione.

- 4) Un accompagnatore spirituale aiuta ogni vedova nell’ascolto profondo dell’azione dello Spirito, nel fare sintesi dei vari apporti formativi e nella verifica costante nel cammino (cfr art.11).
- 5) In prossimità della celebrazione del Rito di consacrazione, sarà posto l’accento sulla natura ed i conseguenti effetti dell’atto di consacrazione compiuto nelle mani del Vescovo, con la quale la vedova viene unita in un legame pieno e diretto con Cristo e diventa segno della Chiesa che attende il ritorno di Cristo, profezia di un amore più forte della morte (cfr Ct 8,6).
- 6) Come stabilito nell’art. 5, § 1.d, il proposito deve essere espresso formalmente in una domanda scritta rivolta al Vescovo diocesano.

§ 2. La formazione permanente dovrà continuare ad approfondire l’iniziale riflessione sulla dedizione totale a Dio, sulla appartenenza della vedova alla Chiesa, sulla spiritualità e sulla specificità del servizio e verificarne la fedeltà. Questo itinerario condurrà le vedove a condividere tra loro i frutti spirituali della consacrazione, con particolare attenzione alle nuove relazioni interpersonali, il cammino che perfeziona il proprio essere in Cristo nel casto stato vedovile, l’offerta della propria vita come partecipazione alla croce del Signore, la dedizione alle opere di bene e la gioiosa speranza della vita futura.

§ 3. Ogni vedova consacrata abbia una propria essenziale *Regola di vita* contenente i tratti della spiritualità che nutre la propria vita di preghiera e di azione e gli impegni utili a custodire e far fruttificare il dono della vocazione secondo i carismi personali, rivista con l’accompagnatore spirituale.

Rito di consacrazione

Art.14 – La consacrazione delle vedove, è presieduta dal Vescovo diocesano o, per giusta causa, da un suo Delegato, ad esempio dal Delegato diocesano per l’*Ordo Viduarum*. Mediante la consacrazione e l’emissione del proposito definitivo di permanere nella vedovanza, le vedove consacrate sono ascritte all’*Ordo Viduarum* istituito nella Diocesi. I loro nomi sono riportati nell’apposito libro. (cfr art.10)

Art.15 – Mediante il Rito liturgico della consacrazione, la vocazione della vedova è riconosciuta e accolta come dono dalla Chiesa locale. Con grande senso di responsabilità la vedova consacrata, attraverso il proposito perpetuo, segno del Regno di Dio, manifesta la propria volontà di continuare ad amare con cuore indiviso, per poter vivere nell’abbandono alla volontà di Dio, nello spirito delle Beatitudini e delle opere di misericordia. Accoglierà con generosità e semplicità quegli incarichi che il Vescovo o il parroco proprio dovessero eventualmente affidarle. Secondo le attitudini, le effettive possibilità e i carismi di ciascuna, l’impegno personale potrà

concretizzarsi in un servizio pastorale, di carità o in altra forma di testimonianza che nel contesto sociale e culturale in cui vive esprima la condivisione della missione evangelizzatrice e di promozione umana della Chiesa. In particolare, la vedova consacrata si impegnerà nel “ministero della consolazione” per essere vicina a chi è segnato dalla sofferenza o è colpito da un lutto familiare per aiutarlo a vivere, alla luce della fede, con il coraggio della speranza, solidale nella carità, il momento della prova.

Gruppo per il collegamento diocesano (o Segreteria)

Art.16 – § 1. Nelle singole Diocesi, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le vedove consacrate appartenenti all'*Ordo Viduarum*, viene costituito un *Gruppo per il collegamento diocesano* o *Segreteria* almeno di tre membri.

Nelle singole Diocesi, ove possibile, il *Gruppo per il collegamento diocesano* o *Segreteria* viene eletto nel corso di un'assemblea diocesana, in cui hanno voce attiva e passiva tutte le vedove consacrate e il cui mandato, della durata di tre anni, è approvato dal Vescovo diocesano ed è rinnovabile al massimo per due (tre) mandati. Una delle elette, confermata dal Delegato diocesano, assume l'incarico di coordinatrice. La coordinatrice opererà, in comunione con le altre elette per: a) organizzare gli incontri per la formazione iniziale e permanente delle vedove; b) curare i rapporti, in sintonia con il Delegato, con il Vescovo diocesano e con il Vicario episcopale per la Vita Consacrata c) curare la formazione iniziale, il discernimento delle candidate e l'organizzazione pratica della vita dell'*Ordo*.

Nelle Diocesi, ove non è possibile, costituire il gruppo diocesano, le vedove consacrate, collaborando tra loro, si diano un'organizzazione che mantenga i collegamenti con il Gruppo di coordinamento nazionale o con gli Ordini diocesani vicini.

§ 2. Si assicuri che gli incontri comuni diocesani, includano gli esercizi spirituali di più giorni una volta l'anno. E' opportuno favorire lo scambio interdiocesano e/o interregionale con giornate di ritiro e momenti formativi programmati.

Programma di vita spirituale e servizi pastorali

Art.17 - § 1. Tutta la vita della vedova, improntata alla sobrietà, deve diventare offerta, preghiera e servizio, come nella Chiesa degli Apostoli (Atti, 2,42-47; 4,32-33).

§ 2. L'offerta rinnovata nell'ascolto fedele della Parola e nel Sacrificio Eucaristico, conforma la vita della vedova a Cristo, che la nutre con il Pane di vita. La partecipazione assidua al banchetto eucaristico diviene occasione privilegiata di

incontro con Cristo, fonte di amore, che ha aperto spazi nuovi all'esperienza umana dell'amore. Il cuore e la mente della vedova devono essere sempre rivolti a Maria, vergine, madre, sposa e vedova. Come la Vergine Maria «ha percorso il suo pellegrinaggio di fede e ha serbato fedelmente la sua unione col Figlio» (LG 58), così la vedova imiterà Maria «progredendo continuamente nella fede, speranza e carità, e cercando la volontà di Dio per compierla» (LG 65).

§ 3. La preghiera, punto cardine della spiritualità della vedova consacrata, deve avere il respiro della preghiera della Chiesa: la vedova si dedicherà con perseveranza alla celebrazione liturgica giornaliera delle Lodi mattutine e dei Vespri e alimenterà la sua vita interiore con la Parola di Dio. Parteciperà assiduamente al Sacrificio Eucaristico, si accosterà frequentemente al sacramento della Penitenza, coltiverà una particolare devozione alla Vergine Madre di Dio con la recita del santo rosario e la partecipazione alle feste mariane.

§4. Il servizio sarà compiuto con la consapevolezza di servire Cristo:

1) nella famiglia, come fedeltà alla vocazione coniugale e testimonianza di comunione nella fede con il marito defunto; questo servizio è un atto di amore verso i figli e i nipoti, che la vedova continua a sentire come dono grande e prezioso, segno della benevolenza di Dio e della fecondità dell'amore coniugale;

2) nella comunità parrocchiale, dove accoglierà con generosità e semplicità quegli incarichi che il Parroco potrà affidarle. In particolare, si impegnerà, con umiltà, nel "ministero della consolazione" per essere vicina, solidale nella carità, a chi è segnato dalla sofferenza, da un lutto, in particolare alle vedove per aiutarle a vivere il momento della prova alla luce della fede, con il coraggio della speranza;

3) nella Diocesi, dove si renderà disponibile a collaborare alle iniziative che il Vescovo potrà proporre;

4) nell'*Ordo Viduarum*, dove vorrà sempre collaborare ai diversi incarichi ed iniziative.

Art.18 - La vedova, durante il periodo di formazione, prima dell'emissione del proposito definitivo di permanere nella vedovanza, può liberamente lasciare il cammino di verifica intrapreso comunicando al Vescovo questa sua decisione; d'altra parte il Vescovo o il Delegato, nel discernimento e nel dialogo, possono dimettere la vedova non giudicata idonea.

Art.19 - Dopo la consacrazione, qualora la vedova intendesse venir meno al proposito assunto in forma perpetua, dovrà richiedere in forma scritta al Vescovo diocesano la dispensa dagli impegni assunti.

Art.20 - Solo al Vescovo compete assumere nei confronti della vedova già consacrata i provvedimenti di dimissione o di espulsione dall'*Ordo*, per cause gravi comprovate. La decisione è da prendersi dopo aver ascoltato la diretta interessata e il Delegato.

Attenzioni pastorali per situazioni nuove

Art.21 - § 1. L'*Ordo Viduarum* è attento a quelle situazioni di vedovanza connesse ad un'unione dove era mancante la condizione del Matrimonio sacramentale (unioni civili, unioni di fatto, ecc.), per le quali non è ammessa l'appartenenza formale diretta all'*Ordo Viduarum* (cfr art. 12 § 1/1). Tali vedove non possono pertanto essere ammesse alla consacrazione prevista dal Rito di consacrazione delle vedove.

§ 2. Le donne di cui al §1 possono partecipare a talune iniziative dell'*Ordo Viduarum* e qualora ciò fosse ritenuto opportuno dal Vescovo o dal suo Delegato, potrà essere formulata per loro una preghiera, in una celebrazione privata, utilizzando il benedizionale nella parte dei riti di benedizione delle persone.

Si approva dal Vescovo Diocesano

In data - Firma ----- Protocollo -----

III

LINEE GUIDA DEL GRUPPO PER IL COLLEGAMENTO NAZIONALE DEGLI *ORDO VIDUARUM* DELLE DIOCESI CHE SONO IN ITALIA

Il Vescovo referente

Art. 22 - Salvaguardato il radicamento diocesano dell'*Ordo Viduarum*, la Conferenza Episcopale Italiana affida a un Vescovo il compito di referente per l'*Ordo Viduarum* a livello nazionale. Il suo incarico e i suoi compiti sono definiti nella lettera di nomina. Il Vescovo referente è informato sugli *Ordo Viduarum* diocesani e partecipa, secondo un programma concordato, alle riunioni del *Gruppo per il collegamento nazionale*.

Gruppo per il collegamento nazionale

Art.23 - A livello nazionale, il servizio di comunione è denominato *Gruppo per il collegamento nazionale*. Suo compito è favorire il dialogo, il confronto, la condivisione tra gli *Ordo Viduarum* e le vedove consacrate delle varie Diocesi. È formato da vedove consacrate di più Diocesi. Si tratta di persone disponibili, consapevoli dell'identità della vocazione di vedove consacrate, rispettose delle autonomie diocesane e capaci di creare comunione. Il loro servizio ha la durata di anni quattro.

Composizione del Gruppo per il collegamento nazionale

Art.24 - Il *Gruppo per il collegamento nazionale* si compone di sette membri: due vedove consacrate per il Nord d'Italia, due per il Centro, due per il Sud, una per le Isole di Sicilia e Sardegna. Per la scelta delle persone si indica la seguente procedura: Si promuovano incontri per le quattro aree geografiche, favorendo la conoscenza e lo scambio reciproco così da giungere alla designazione di due vedove consacrate, per area geografica, da presentare per la ratifica alla assemblea nazionale quali membri del *Gruppo per il collegamento nazionale*.

Servizi delle vedove che formano il Gruppo per il collegamento nazionale

Art.25. - § 1. L'affidamento dei servizi da attribuire alle vedove consacrate facenti parte del *Gruppo per il collegamento nazionale* (coordinatrice, segretaria, tesoriera, sorella per la comunicazione, archivista) è demandato alle stesse vedove perché, dopo

attento dialogo, ciascuna assuma l'incarico ad essa confacente. L'organigramma viene comunicato al Vescovo referente.

§ 2. I servizi attribuiti ai membri del *collegamento nazionale* sono:

Una sorella coordinatrice:

- convoca le riunioni del gruppo;
- accoglie e raccoglie le istanze provenienti dalle varie Diocesi per presentarle nelle sedi competenti, sempre nel rispetto dei singoli Vescovi e del carattere della diocesanità che contraddistingue l'identità dell'*Ordo Viduarum*;
- mantiene i rapporti con il Vescovo referente;
- comunica l'ordine del giorno stabilito di volta in volta, alla fine di ogni incontro per l'incontro successivo.

Una sorella per il servizio di segreteria:

- redige i verbali degli incontri del gruppo di collegamento;
- conserva e aggiorna gli elenchi delle vedove consacrate e in cammino;
- conserva la corrispondenza riguardante il *Gruppo di collegamento* e concorda con lo stesso gruppo le risposte da dare;
- aiuta o assume il compito proprio dell'archivista.

Una sorella che cura l'aspetto economico dell'*Ordo Viduarum nazionale* (tesoriera).

Una sorella per la comunicazione:

- cura il Foglio di collegamento.

Una sorella archivista:

- cura il centro di documentazione (decreti di erezione degli *Ordo Viduarum* diocesani, statuti, regolamenti, lettere di Vescovi, pubblicazioni, ecc.).

§ 3. Per espletare i compiti di cui al § 2, il *Gruppo per il collegamento nazionale* valuterà se accorpate i servizi unendoli a due a due, se ricorrere a qualche collaborazione esterna, sempre di vedova consacrata.

§ 4. Le sorelle del collegamento, procedano compiendo un attento discernimento, ricercando, davanti al Signore, il bene dell'*Ordo Viduarum*, salvaguardata sempre la diocesanità dell'*Ordo*. Quando su talune scelte resta difficile raggiungere l'unanime convergenza dei membri, spetta alla coordinatrice valutare se rinviare la decisione ad altro incontro, se accantonare la materia, se proporre una soluzione anche solo parziale, se accogliere ciò che è piaciuto alla maggioranza.

L'assemblea nazionale

Art.26 - § 1. Espressione visibile della comunione degli *Ordo Viduarum* presenti nelle Chiese in Italia è l'assemblea nazionale di tutte le vedove consacrate, che ordinariamente si raduna ogni due anni nel contesto di un incontro formativo, che offre occasioni di riflessione e condivisione della preghiera e dell'esperienza vissuta.

§ 2. L'assemblea nazionale si confronta sulla situazione degli *Ordo Viduarum* presenti nelle Chiese in Italia e individua gli orientamenti per le future iniziative comuni. Inoltre, ogni quattro anni l'assemblea nazionale provvede al rinnovo del *Gruppo per il collegamento nazionale*.

§ 3. L'assemblea nazionale si considera costituita da coloro che di fatto sono presenti all'incontro, a seguito di legittima convocazione. Nel caso di votazioni assembleari, non sono consentite le deleghe.

§ 4. Gli orientamenti e le decisioni riguardanti l'organizzazione nazionale dell'*Ordo Viduarum* spettano all'assemblea nazionale, mentre sarà compito del *Gruppo per il collegamento nazionale* darne concreta attuazione.

Amministrazione dei beni

Art. 27 - § 1. A livello diocesano, ogni *Ordo Viduarum* amministra i beni che possiede e regola le relazioni economiche interne (quota di contribuzione, spese vive per locali in uso, compensi a prestatori di servizi, ecc.) secondo le disposizioni del proprio regolamento amministrativo, sotto la superiore vigilanza del Vescovo diocesano o del suo Delegato.

§ 2. A livello nazionale, l'amministrazione dei beni spetta al *Gruppo per il collegamento nazionale* secondo quanto stabilito nelle presenti LINEE GUIDA e dall'assemblea nazionale.

§ 3. Il *Gruppo per il collegamento nazionale* designa una sorella consacrata, denominata *tesoriera*, competente in gestione economica, per l'amministrazione di quanto destinato allo stesso *Gruppo per il collegamento nazionale* per le attività da esso promosse.

§ 4. Il *Gruppo per il collegamento nazionale* costituisce un fondo nazionale per provvedere alle spese che riguardano le attività generali comuni (cfr. art. 23). Tale fondo viene costituito sia con i contributi provenienti dagli *Ordo Viduarum* diocesani calcolati sulla base del numero delle vedove consacrate che compongono l'*Ordo*, sia con altre entrate legittimamente reperite.

§ 5. Per l'amministrazione ordinaria si valorizzino quelle forme di accordo che sono proposte per soggetti privi di personalità giuridica. Il prodotto bancario denominato "carta prepagata", che offre numerosi vantaggi, può essere adottato in conformità alle norme stabilite dagli organi competenti e con l'approvazione del *Gruppo per il collegamento nazionale*.

§ 6. La sorella consacrata incaricata dell'amministrazione dei beni svolga onestamente e fedelmente le funzioni amministrative, in conformità a quanto stabilito dal *Gruppo per il collegamento nazionale*. Tenga bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite, rediga il rendiconto amministrativo sia al termine di ogni anno sia quando richiesta (cfr. CIC can. 1284 §§ 1-3).

NOTA ESPLICATIVA DELLE LINEE GUIDA

1. Le LINEE GUIDA sono frutto del lavoro collegiale del *Gruppo per il collegamento nazionale dell'Ordo Viduarum*. Gli incontri, iniziati *on-line* nel mese di novembre 2022, si sono conclusi con una riunione *in presenza* il 29-30 aprile / 1 maggio 2023. Presenti agli incontri: Eleonora Foggiato, Franca Orilieri, Angela Trigiani, Anna Curzi, Marilena De Pietro, Eleonora Morelli, Anna Maria Fontana.

Hanno accompagnato i lavori: Mons. Francesco Cacucci, referente CEI, Mons. Guerino Di Tora (Vescovo emerito Diocesi di Roma, assistente emerito dell'*Ordo Viduarum*), Montan P. Agostino (Direttore emerito dell'ufficio della Vita consacrata della Diocesi di Roma).

2. Tra i titoli possibili, ciascuno con un proprio specifico significato – *Statuto, Regolamento, Orientamenti, Lineamenti, ...* - si è scelto LINEE GUIDA: si tratta di un insieme di articoli che definiscono gli elementi fondamentali, caratteristici di una realtà ecclesiale che vuole qualificarsi come *Ordo Viduarum / Ordine delle vedove*. Le LINEE GUIDA contengono i punti di riferimento imprescindibili rispetto ai quali le Diocesi potranno rivedere o elaborare i propri testi normativi riguardanti l'*Ordo Viduarum*, salvaguardate le specificità diocesane. Le LINEE GUIDA rendono visibile la *comunione* che unisce i diversi *Ordo Viduarum* tra loro nell'unica Chiesa.

4. Le LINEE GUIDA sono articolate in tre punti: Principi generali (art. 1-7); Linee guida per gli *Ordo Viduarum* diocesani (artt. 8-21); Linee guida per il *Gruppo di collegamento nazionale* (artt. 22-27).

5. In tre casi le LINEE GUIDA non prendono posizione, demandando agli *Ordo Viduarum* diocesani la scelta: età richiesta per l'ammissione nell'*Ordo Viduarum* (art. 12 § 2), congruo tempo (numero di anni) dalla morte del coniuge per l'ammissione all'*Ordo Viduarum* (art. 12 § 2). Ugualmente non è compiuta una scelta definitiva tra vedova *consacrata* e vedova *benedetta* / Rito di consacrazione – Rito di benedizione. Nelle soluzioni da adottare avranno rilevanza le proposte degli *Ordo* diocesani.

5. Vedove *consacrate* o *benedette*? È una questione discussa. Le due espressioni sono ugualmente presenti nei testi delle Diocesi. Si è dell'avviso che i due termini non vadano contrapposti, con l'intento che l'uno elida l'altro, ma armonizzati, valorizzando la ricchezza di contenuto di ciascuno. Le LINEE GUIDA privilegiano il termine *consacrazione*, ma non rifiutano il termine *benedizione*.

6. «Consacrazione» è un termine usato correntemente con una certa larghezza e, a volte, improprietà. Un uso rigoroso dei termini suggerisce di riservare il termine «consacrazione» all'offerta di se stessi che ha come termine Dio, come caratteristiche *la totalità e la perpetuità*, come garanzia *l'intervento della Chiesa*, come fondamento

i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Nella celebrazione liturgica della consacrazione, le consacrande esprimono il *santo proposito* che nelle LINEE GUIDA all'art. 14 è così formulato: «proposito definitivo di permanere nella vedovanza», e nell'art. 2 è così approfondito: «Le vedove ricevono (...) il dono di una speciale vocazione di sequela del Signore mediante il *santo proposito* di “castità perpetua quale segno del Regno di Dio” (VC 7)». Il *santo proposito* è accolto e confermato dalla Chiesa con la preghiera del celebrante.

7. Sul significato del termine «benedizione» e sul suo uso in riferimento alla consacrazione delle vedove mediante il *Rito di Benedizione*, rinviamo alla relazione di Mons. Carlo Azzimonti al Convegno di Sacrofano (Roma 30/09/22-01/02/2022). Scrive Mons. Azzimonti: «Mediante la benedizione, compiuta secondo il rito liturgico approvato e fatta in luogo pubblico, previa emissione del proposito definitivo di permanere nella vedovanza, la vocazione alla consacrazione della vedova è riconosciuta e accolta come un dono dalla Chiesa diocesana» (n. 3). E aggiunge: «L'ecclesialità dell'*Ordo* cui appartengono le vedove benedette si esprime pertanto nella diocesanità essendo la consacrazione un dono dello Spirito Santo fatto alla persona per mano del Vescovo nella Chiesa locale per il bene di tutta la Chiesa» (n. 4).

8. In merito alle due prospettive «*consacrazione*» / «*benedizione*» si tenga presente: 1° è in atto, con le competenti autorità della Chiesa, l'approfondimento degli aspetti liturgici della consacrazione delle vedove; – 2° si è dell'avviso che l'esigenza di un Rito comune sia prioritaria, perché le vedove possano ritrovarsi nella comunione di un unico vissuto celebrativo che dia sostegno e sostanza alla consacrazione e per evitare differenze e discrepanze tra i vari *Ordo* diocesani.

9. Seguiranno precise indicazioni circa le modalità di formulazione delle osservazioni alle LINEE GUIDA (generali, particolari, al singolo articolo), sulle scelte demandate agli *Ordo Viduarum* diocesani (n. 5), e l'indirizzo di posta elettronica con cui comunicare.

Roma 2 giugno 2023

Le Sorelle del
Gruppo per il collegamento nazionale